

Garanzia sulle riparazioni e sostituzioni

di ASSUNTA BRUNETTI

La problematicità di alcuni casi di post vendita sottoposti all'attenzione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha rivelato punti critici della normativa in materia di tutela del consumatore.

Si è trattato di una serie di vicende rese note da associati acquirenti di autocaravan nuove in relazione alle quali, sin dai primi mesi successivi al ritiro, si sono manifestati difetti di conformità.

Nonostante i ripetuti tentativi di rimessa in pristino, il difetto si riproponeva all'indomani della scadenza della garanzia legale (due anni dalla consegna del bene ai sensi dell'articolo 132 del codice del consumo) e l'associato vedeva ormai preclusa la possibilità di far valere - in garanzia - il proprio originario diritto a un bene non viziato, idoneo all'uso cui è destinato e di valore conforme al prezzo pagato.

Il caso sopra brevemente descritto richiama solo una delle due ipotesi prese in esame con il presente studio.

Si affronteranno, infatti, due diverse problematiche.

1. **Il caso delle riparazioni e/o sostituzioni effettuate nel periodo di validità della garanzia legale.**
2. **Il caso delle riparazioni e/o sostituzioni effettuate oltre i termini di durata della garanzia legale.**



Prima ipotesi: I caso delle riparazioni e/o sostituzioni effettuate nel periodo di validità della garanzia legale

Analizzati i casi di specie e la relativa documentazione, ripercorse le vicende alla luce della normativa applicabile si è presto reso evidente l'impasse.

La normativa di settore non ammette espressamente che sulle riparazioni e/o sostituzioni inizi a decorrere un nuovo periodo di garanzia legale, né è rintracciabile norma in virtù della quale il compratore abbia diritto alla gratuita rimessa in pristino del bene acquistato qualora lo stesso difetto si presenti ripetutamente nel corso dei due anni di garanzia legale senza essere definitivamente risolto.

L'indagine non poteva dunque limitarsi al dato normativo e si è difatti evoluta nella ricerca giurisprudenziale al fine di accertare se nell'interpretazione della lettera della legge la giurisprudenza avesse assicurato copertura a fattispecie come quelle in questione.

La regola ammessa dalla giurisprudenza può così essere riassunta

Se alla denuncia del vizio o del difetto il venditore assume l'impegno di eliminare vizi/difetti che rendono il bene inidoneo all'uso cui è destinato, il decorso del termine di garanzia legale si interrompe. A partire dall'intervento del venditore inizierà, dunque, a decorrere il nuovo termine di un anno (art. 1495 codice civile) ovvero di due anni (art. 132 codice del consumo).

Seconda ipotesi: il caso delle riparazioni e/o sostituzioni effettuate oltre i termini di durata della garanzia legale

In ordine alla generalità delle riparazioni/sostituzioni effettuate su un'autocaravan, così come su qualsiasi altro bene di consumo, fuori dai termini della garanzia legale occorre fare riferimento alla figura negoziale del contratto d'opera. In virtù di tale vincolo contrattuale il prestatore d'opera risponde degli eventuali difetti di conformità o vizi nel termine di un anno (se il rapporto tra le parti è soggetto alle norme del codice civile - art. 2226 codice civile) ovvero due anni in caso di applicabilità del codice del consumo.